AVV. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

LODO ARBITRALE IRRITUALE

Con il presente atto, l'avv. Francesco Chimenti nato a Cosenza il 30 aprile 1969, con studio in [redacted] codice fiscale CHM FNC 69D30 D086P, con indirizzo di pec : avv.francesco.chimenti@pec.teamcare.it , nominato arbitro unico con provvedimento del Presidente del Tribunale [redacted] del 20 marzo 2014, comunicato il 10 aprile 2014, nel procedimento attivato ex art. 810 c.p.c. e iscritto al [redacted] di R.C.C. dalla [redacted], P.I.: [redacted] con sede in Roma alla [redacted] della [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], [redacted] elettivamente domiciliata presso il suo studio [redacted], con pec: [redacted]

REDIGE IL SEGUENTE LODO

nella controversia arbitrale irrituale tra

la [redacted] - ricorrente

E

La [redacted] s.r.l. con sede in Casamassima (BA), strada statale 100 [redacted] il Baricentro [redacted] C.F. [redacted], nr. di REA di BARI [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] resistente contumace

FATTO

Avv. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

Con clausola compromissoria inserita nell'art. 32 del contratto di affitto di ramo di azienda, autenticato dal notaio [redacted] il 31 agosto 2005, rep. Nr. [redacted], registrat[redacted] il 6.09.2006, tra [redacted]. (già [redacted] S.p.A) e la [redacted] s.r.l., è stato previsto: Arbitrato " Le parti stabiliscono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà deferita ad arbitro unico, che verrà nominato dal Presidente del Tribunale [redacted] [redacted]u istanza di una delle parti. Qualora, per qualsiasi motivo, l'arbitro nominato non dovesse accettare o dovesse rinunciare o comunque non essere disponibile nel corso dell'arbitrato, la nomina del nuovo arbitro spetterà sempre al Presidente del Tribunale [redacted]. L'arbitro deciderà quale amichevole compositore, secondo equità e in modo irrituale, entro quaranta giorni dalla data in cui viene allo stesso comunicata la nomina. La decisione arbitrale tiene luogo a sentenza definitiva inappellabile cui le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione riconoscendola come espressione della loro stessa volontà contrattuale. Le parti scelgono come sede inderogabile e luogo di svolgimento dell'arbitrato la città di [redacted]

Con il ricorso ex art. 810 c.p.c. depositato il 7 marzo 2014 la [redacted]. S.p.A., sulla premessa che, con il contratto di affitto di ramo di azienda sopra

AVV. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

[illegible], [illegible]deva alla [redacted] r.l. in affitto l'attività di vendita al dettaglio di gadget e abbigliamento bimbo, ubicata nel Centro Commerciale situato nel Comune di Policoro (MT) in c.da Bosco Soprano denominato [redacted] nella sua disponibilità, con un corrispettivo trimestrale concordato in € 4.946,50 oltre IVA da pagare entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, adeguato concordemente al costo della vita nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT;

che la società [redacted] r.l. risultava debitrice della complessiva somma di € 24.590,16 a titolo di canoni di affitto non pagati a far data dal mese di dicembre 2007; domandava di "" dichiarare comunque risolto, per ragione e/o fatto e/o colpa e/o responsabilità e/o inadempienza esclusivamente addebitabile alla [redacted] il contratto di affitto di ramo di azienda (rep. Nr. [redacted] raccolta nr. 8511, registrato [redacted] il [redacted] [redacted] della serie 1) intercorso con la ricorrente [redacted] S.p.A. e per l'effetto di condannare la società resistente al pagamento della somma di € 24.590,16 per tutti i canoni di affitto di ramo di azienda scaduti oltre interessi ex art. D.leg nr. 231/2002, nel merito di rigettare tutte le eventuali deduzioni, richieste ed eccezioni ex adverso formulate, in toto e in singulis, perché infondate in fatto e in diritto, in virtù di tutto quanto dedotto, comprovato,

Avv. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

eccepito, impugnato, contestato e, in forza di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite.""

Tutto ciò premesso, il sottoscritto arbitro con lettera raccomandata a.r. del 12 aprile 2014 comunicava alle parti di accettare la nomina e fissava l'udienza di comparizione delle medesime dinanzi a sé, nel proprio studio, [redacted], per il giorno 6 maggio 2014, alle ore 16.30, per il tentativo di conciliazione.

Alla predetta udienza, fallito il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, l'arbitro disponeva con provvedimento reso in udienza e comunicato alla società resistente con racc. a.r. ricevuta, dal legale rappresentante, [redacted] il 27 maggio 2014, il differimento della prima udienza al 19 maggio 2014, alle ore 16.00, assegnando alla [redacted] s.r.l. termine sino all'udienza per costituirsi; disponeva, altresì, a carico della società ricorrente il pagamento di un acconto sul compenso dell'arbitro pari ad € 1.000,00 accessori ivi inclusi.

All'udienza del 19 maggio 2014 nessuno compariva e atteso che l'avv. [redacted] per la ricorrente aveva fatto pervenire via fax, per motivi di salute, una richiesta di differimento dell'udienza, l'arbitro differiva l'udienza al 20 maggio 2014, alle ore 17.00.

Avv. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416786

In detta ultima udienza l'arbitro si riservava di decidere, all'esito dell'istanza di proroga dei termini per il deposito del lodo che la società ricorrente si riservava di chiedere al Presidente del Tribunale.

Quest'ultimo concedeva con provvedimento del 9 giugno 2014 la richiesta proroga di altri 40 giorni per il deposito del lodo e, quindi, l'arbitro con provvedimento del 17 giugno 2014, comunicato alle parti, via fax all'avv. [redacted] e alla [redacted] s.r.l. con racc. a.r. indirizzata al suo legale rappresentante, fissava l'udienza dinanzi a se per il 26 giugno 2014, nella quale, l'avv. [redacted] per la ricorrente, concludeva come in atti e l'arbitro dato atto del mancato pagamento dell'acconto sul compenso, disponeva a carico della società ricorrente il pagamento di un compenso pari ad € 1.400,00 da corrispondere entro il 27.06.2014 e si riservava di decidere.

DIRITTO

Considerato che la società resistente, chiamata ritualmente nel presente procedimento arbitrale, è rimasta contumace, senza dare segno di riscontro neanche alle lettere di convocazione inviate dall'arbitro con racc. a.r.

Considerato perciò negativamente il contegno della società resistente, che rimanendo contumace non si è opposta alla domanda introduttiva e non ha negato la propria morosità.

- Considerato che la morosità nel pagamento dei canoni non

Avv. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

è stata, perciò, contestata ed è documentata dalle fatture nn. 161 del 3.07.2007,, 255 del 30.09.2007, 67240/C del 31.12.2007, 6322/C del 10.04.2008.

-Considerata persistente la morosità siccome confermata dalla società ricorrente che all'udienza del 26 giugno 2014 concludeva come in atti.

-Poiché la società ricorrente non ha accettato il pagamento del compenso richiesto dall'arbitro e poiché il compenso dell'arbitro è a carico di entrambe le parti solidalmente, indipendentemente dalla soccombenza.

-Poiché l'arbitro può, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., chiedere al Presidente del Tribunale la liquidazione del suo compenso.

P.Q.M.

L'arbitro avv. Francesco Chimenti, per quanto in motivazione, accoglie la domanda della società ricorrente e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento della [redacted] l. il contratto di affitto di ramo di azienda autenticato dal notaio [redacted] Nr. [redacted] raccolta nr. [redacted] registrato [redacted] della serie 1), intercorso con la ricorrente [redacted] S.A. [redacted] S.p.A) e condannare la società resistente [redacted] r.l. in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € 14.590,16 per tutti i canoni di affitto di ramo di azienda scaduti oltre

Avv. FRANCESCO CHIMENTI
Patrocinante in Cassazione
Via Ludovico Ariosto, 15
87100 COSENZA - ITALIA
Tel. 0984.32355 - 347.5416796

[illegible] ed art. D.leg nr. 231/2002.

Condanna la parte resistente, rimasta contumace, soccombente al pagamento delle spese e compentenze di lite, liquidate, ai sensi del D.lge. 55/2014, in Euro [redacted] di spese vive, oltre Euro [redacted] oltre iva e c.p.a. come per legge, per compenso .

Per il compenso all'arbitro, le parti solidalmente responsabili corrisponderanno quanto il Presidente del Tribunale liquiderà ai sensi dell'art. 814 c.p.c.

Le parti restano obbligate come per legge al deposito di questo atto presso il Registro delle Imprese competente.

[redacted] 28 giugno 2014

L'arbitro

Avv. Francesco Chimenti